CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni penali: VI Sezione, 4 giugno 1996, n. 5531

Il divieto di finanziamento ai partiti politici è assoluto per le società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento e per le società da queste controllate (art. 7, primo comma, della l. 195/1974). È ammesso per tutte le altre società purché l'operazione sia stata deliberata dall'organo sociale competente e regolarmente iscritto a bilancio (secondo comma). Le società in accomandita semplice rientrano in tale disciplina.
Pur potendosi qualificare il finanziamento occulto come reato plurisoggettivo, cioè a concorso necessario, tale struttura dell'illecito non esclude che uno dei due concorrenti possa essere dichiarato non punibile per mancanza di dolo, ferma restando la responsabilità dell'altro.

Omissis.
Il primo comma dell'art. 7 della legge n. 195 del 1974 pone un divieto assoluto di finanziamenti o contributi ai partiti da parte di organi della P.A., di enti pubblici e di società con partecipazione di capitale pubblico oltre il 20% oppure controllate da queste ultime.
Il secondo comma invece vieta: "i finanziamenti o i contributi ... da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente ... salvo che tali finanziamenti o contributi siano deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati per legge".
Tale ultima disposizione contempla dunque, riconoscendone entro certi limiti la legittimità, i finanziamenti provenienti da società individuate con richiamo indifferenziato ed indicazione in via residuale: a fronte di siffatto testo e meccanismo di riferimento deve ritenersi che la relativa disciplina riguardi tutte le società commerciali, escluse solo quelle di cui al primo comma per le quali il divieto - come si è notato - è assoluto.
La conclusione è avvalorata dalla considerazione che sono state, in materia, sanzionate trasgressioni di precetti posti a tutela della trasparenza - in particolare quello relativo alla iscrizione in bilancio - che ben possono verificarsi con riguardo ad ogni tipo delle suddette società.
Per quanto attiene alla società in accomandita semplice basti rilevare che la stessa è certamente tenuta alla redazione di bilanci di esercizio, così come si ricava dal combinato disposto degli artt. 2315, 2302 c.c. in relazione agli artt. 2214 e 2217, secondo comma, c.c.: il reato di finanziamento societario occulto ai partiti è pertanto configurabile per erogazioni dalla medesima provenienti. (Per un'affermazione di responsabilità ex art. 7 della legge n. 195 del 1974 relativamente a finanziamento operato in fattispecie di s.a.s. si veda: Cass., 22 dicembre 1994 n. 12729).
Omissis.
Nell'ambito del motivo in esame è stato altresì denunciato che la Corte di Appello avrebbe tralasciato un accertamento fondamentale ai fini della sussistenza del reato ascritto e cioè quello relativo alla consapevolezza da parte del recettore del finanziamento di tutti gli elementi del fatto, ivi compreso quello relativo alla qualità soggettiva dell'erogante.
Anche sotto codesto profilo il ricorso deve essere disatteso. Infatti, pur potendosi qualificare il finanziamento occulto come un reato plurisoggettivo, cioè a concorso necessario, deve peraltro ricordarsi che siffatta struttura dell'illecito non esclude che uno dei concorrenti possa essere non punibile, anche per mancanza di dolo, ferma restando la responsabilità dell'altro, o degli altri.
D'altro canto il reato de quo, per quanto concerne l'elemento soggettivo, non è a dolo incrociato non richiedendo la norma penale accordo dell'erogatore e del percettore sulla provenienza del finanziamento e sulla mancanza delle condizioni che legittimerebbero lo stesso, ma semplice consapevolezza, per la punibilità di ciascuno dei correi, dei suddetti dati.
Pertanto la circostanza che il responsabile della sezione locale della …, avesse dichiarato che il contributo era stato da lui richiesto allo … a titolo personale e non già come amministratore della società, correttamente è stata ritenuta irrilevante in quanto l'assenza della consapevolezza della riferibilità della erogazione alla società nel destinatario non poteva comunque valere ad escludere la colpevolezza del soggetto erogante.
Omissis.